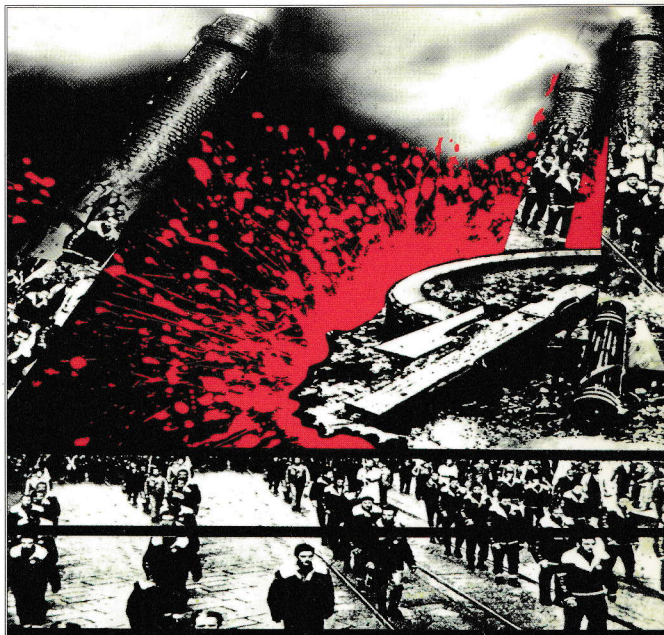


a cura di Primo Moroni e IG Rote Fabrik, Konzeptbüro

LE PAROLE E LA LOTTA ARMATA

Storia vissuta e sinistra militante in Italia, Germania e Svizzera



Logica e arbitrio della giustizia italiana

di Ugo Giannangeli e Giuseppe Pelazza

Più che descrivere la situazione attuale della detenzione dei prigionieri politici in Italia vorrei raccontare come si è giunti alla attuale situazione e cioè descrivere, sia pure in estrema sintesi, i meccanismi processuali e legislativi con i quali si è risposto al fenomeno della lotta armata.

I processi politici degli anni Ottanta si sono caratterizzati come processi contro un fenomeno, piuttosto che come processi relativi a dei soggetti e sui reati a loro attribuiti.

Sono stati processi contro e non in tema di; erano giudicate realtà collettive (quindi fenomeni e aggregati sociali e politici) e non realtà individuali.

La violazione dell'art. 27 della Costituzione italiana (la legge fondamentale dello stato promulgata poco dopo la Guerra di liberazione dai nazifascisti) è evidente: questa norma, infatti, sancisce che la responsabilità penale è personale. In quegli anni e in quei processi si sono avuti giudizi sommari collettivi.

Significativa la suddivisione degli imputati in tre gruppi: i "pentiti" (cioè i delatori), i "dissociati" (categoria ibrida di persone che oggettivamente avallavano giudiziariamente i pentiti e politicamente ne condividevano appieno la scelta di campo) e i

residui, gruppo in cui c'era di tutto, dall'innocente all'"irriducibile" (colui che riteneva ancora valida la pratica della lotta armata o che, comunque, non entrava in rapporto dialettico, neppure attraverso gli schemi e i meccanismi processuali, con lo stato e con i giudici).

L'irriducibile e l'innocente (colui, cioè, che protestava la propria estraneità alle accuse e accettava di difendersi tradizionalmente secondo gli schemi consueti del processo) erano accomunati... dallo stesso difensore!

Significativa e preconcepita scelta che la dice lunga sul pregiudizio/prevenzione nei confronti dell'innocente.

Questi processi sono stati laboratorio di quella concezione premiale che ormai, da allora, caratterizza e permea tutto il nostro diritto penale e penitenziario.

Più intensa era la revisione autocritica delle proprie scelte, più elevato era il premio (quello già codificato, per esempio minimo della pena e attenuanti generiche, oppure di nuova elaborazione, cioè tutto le consistenti riduzioni di pena, sino alla metà e ai due terzi, previsti dalla legislazione premiale, per non parlare della immediata liberazione).

Al trattamento processuale corrispondeva quello carcerario: il carcere, già inflitto in minore misura, era per gli "autocritici" meno afflittivo, con la collocazione in istituti di minore rigore; per gli altri, carceri speciali e applicazione dell'art. 90 dell'ordinamento penitenziario, cioè sospensione di ogni diritto del detenuto e regime detentivo che, col pretesto della sicurezza, si traduceva in autentica tortura, psicologica quando non anche fisica.

I risultati positivi (per lo stato) della differenziazione premiale favoriscono la promulgazione, sul fronte carcerario, della "legge Gozzini" (1986) e su quello processuale (ma non solo) della legge sulla dissociazione (1987).

Entrambe le leggi perseguono il fine ultimo della sconfitta politica dei detenuti per lotta armata: la legge sulla dissociazione impone, per la non punibilità dei reati associativi e per la riduzione delle altre pene, la confessione dei reati (preferibilmente tutti, anche quelli, per ipotesi, non commessi realmente) ma soprattutto il ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

La "legge Gozzini" trasforma, invece, la vecchia legge penitenziaria del 1975, tesa a garantire almeno i diritti minimi alla

popolazione carceraria, in un nuovo marchingegno volto a premiare l'atteggiamento collaborativo del detenuto con le istituzioni: chi non assume posizioni antagoniste è premiato in vari modi (sconto di pena, lavoro esterno, semilibertà, affidamento in prova ecc.).

Un beneficio già previsto dal nostro ordinamento, (esattamente dal codice penale) la liberazione condizionale, che presuppone il ravvedimento del condannato, ha trovato applicazione solo nei casi dei dissociati.

"Legge Gozzini" e processi politici hanno in comune il prevalere del giudizio sulla personalità su ogni altro criterio di valutazione: la quantità e la qualità di carcere sono proporzionati all'essere antagonisti.

Persino il giudizio sulla responsabilità penale transita attraverso la valutazione della identità: chi sottoscrive documenti rivendicativi genericamente di un percorso politico, antagonista ma "legale", difficilmente sarà "riconosciuto estraneo ai reati commessi dalla organizzazione armata contestatagli".

I meccanismi usati per pervenire alla condanna anche dell'"innocente" non remissivo sono essenzialmente due: l'uso spregiudicato dei "pentiti", soggetti disposti a tutto e quantomeno ad assecondare le aspettative degli inquirenti con l'uso del falso e/o la distorsione del vero; la massima dilatazione del cosiddetto "concorso morale" e cioè della responsabilità a prescindere da un effettivo ruolo nel verificarsi dell'evento.

Si sono così avute sentenze di condanna in assenza di prove reali sulla responsabilità o di condanne a pene elevatissime in presenza di prove per responsabilità minime. Si è verificato uno slittamento in alto del ruolo (e quindi della responsabilità e della pena) secondo l'identità attuale (al momento del giudizio): l'estraneo è quantomeno un favoreggiatore; il favoreggiatore quantomeno un sovventore (colui che fornisce un aiuto stabile); il sovventore è un partecipe della organizzazione armata; il partecipe è un organizzatore. In tal modo si realizza un allargamento della fascia sociale giudicata.

Se quanto sinora descritto è stato in qualche misura codificato (legislazione "emergenziale") vi è da ricordare che negli anni Ottanta si è anche radicata una prassi processuale emergenziale: nei processi si seguono regole non scritte tutte tese a limitare al massimo il diritto di difesa.

Solo per ricordare alcune situazioni:

- i maggiori processi si sono svolti contemporaneamente, con gravi difficoltà per i difensori;

- gli imputati sono stati tradotti sempre all'ultimo momento nel carcere del luogo di celebrazione del processo (contro una precisa norma tesa a favorire i rapporti col difensore per la preparazione del processo); nel processo alla colonna milanese delle Br, la Walter Alasia, i detenuti sono stati tradotti la notte precedente la prima udienza;

- gli imputati sono stati detenuti sempre in carceri lontane dal luogo del giudizio (e dal proprio difensore), anche in questo caso contro una precisa norma;

- il pubblico è stato schedato (e qualcuno si è ritrovato come prova a carico per qualche reato l'aver assistito a qualche processo);

- spesso gli imputati sono stati espulsi dall'aula in modo indiscriminato;

- talvolta è stato espulso il pubblico;

- gli avvocati erano sottoposti ad attente perquisizioni;

- era consentito il passaggio di appunti e documenti tra difensore e imputato solo previo controllo e, spesso, fotocopiatura;

- i colloqui difensore-imputato nell'aula del processo avvenivano a distanza, con l'avvocato separato da una transenna;

- i carabinieri erano dentro le gabbie dei detenuti e ascoltavano i colloqui tra detenuti e tra imputato e difensore;

- i colloqui in carcere avvenivano tramite vetri e in alcuni casi si è avuta la prova del loro ascolto e addirittura della registrazione.

Gran parte di queste prassi sono in palese violazione delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo tanto che, recentemente, la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per molto meno (controllo della corrispondenza tra detenuto e difensore, sentenze nei casi Diana e Domenichini contro Italia in data 15.11.1996).

Da quanto esposto sulle prassi processuali emerge evidente l'aspirazione di celebrare processi senza pubblico, senza difesa o con difesa fantoccio, possibilmente anche con imputati assenti.

Non appare forzata la conclusione per cui questi processi sono state fatte dall'esito scontato.

I dibattimenti dovevano essere semplicemente la ratifica pubblica dell'operato clandestino.

A una sola condizione: non dovevano emergere le illegalità istruttorie, per esempio interrogatori verbalizzati non secondo le regole – non a caso oggi se ne impone la registrazione – o, in taluni casi, estorti con le torture (in un caso, un imputato le ha descritte in aula).¹

Al momento, poi, di infliggere la pena, trova massima applicazione la nuova concezione delle premialità: la pena è svincolata da qualsiasi criterio etico-giuridico e risponde solo a una logica di politica efficientista.

Con questi processi, la magistratura ha svolto sino in fondo quel ruolo di supplenza che le veniva richiesto per l'assenza di interventi politici (eccettuati quelli legislativi, peraltro finalizzati all'aumento dei poteri e degli strumenti della magistratura).

Un ruolo che rivestirà successivamente per altre situazioni "emergenziali" (cioè per l'emergenza del momento, in un continuo succedersi di emergenze): corruzione politica (cosiddetta "Mani pulite"), criminalità organizzata (mafia, camorra, 'ndrangheta), gruppi secessionisti (manifestazioni leghiste).

Questa funzione supplente, iniziata proprio con i processi politici, ha evidenziato in modo palese che il diritto e la magistratura sono strumenti (all'occorrenza duttili e spregiudicati) di controllo sociale.

Continua oggi questa funzione contro i centri sociali, contro i sindacati autonomi di fabbrica, cioè contro tutto ciò che è antagonista; questa repressione si realizza proprio mentre, non solo in Italia ma in tutta Europa, sono sotto attacco le condizioni minimali di vita delle classi subalterne: occupazione, pensioni, sanità ecc.

¹ Sulla tortura è interessante un passaggio di una recente intervista di Riccardo Ambrosini, fondatore del Siulp, sindacato di polizia legato alle confederazioni sindacali "[...] Dall'altra però c'è una crisi d'identità propria del poliziotto, che secondo me ha avuto inizio nel 1982, quando anche il Siulp decise di tacere sulle torture in carcere nei confronti dei terroristi. È stato quello il punto di rottura". La tesi di Ambrosini è lineare. Siccome la natura più profonda del sindacato di polizia sta nella lotta contro "ogni segreto", nella battaglia per la "trasparenza", l'aver scelto di coprire le torture avrebbe determinato la rottura del patto originario. "Anche la società fece finta di non sapere – ricorda Ambrosini – alla società faceva comodo una polizia che torturava i terroristi in carcere. Il poliziotto gli risolveva il problema nel buio delle celle. Si preferì non vedere perché tanto c'era qualcuno addetto al lavoro sporco."

L'emergenza non sarà mai finita sino a che saranno le logiche capitalistiche a determinare i rapporti tra le classi.

Ragionare sulle esperienze di lotta armata e battersi per l'obiettivo minimo (dopo 20 anni!) della liberazione dei prigionieri politici e del ritorno degli esuli è di assoluta necessità per meglio comprendere le vecchie e le nuove emergenze che sono dietro l'angolo.²

In Italia oggi vi sono oltre 200 detenuti politici; 200 circa sono gli esuli. Molti dei detenuti politici non hanno beneficiato della legge Gozzini, o perché non ne hanno fatto richiesta per scelta etico-politica o perché tuttora detenuti in carceri di massima sicurezza.

Ritengo che la lotta per la fine della detenzione e dell'esilio possa essere parte integrante di un più vasto programma di antagonismo sociale e di lotta al potere; non vedo contraddizione alcuna tra i due obiettivi come qualcuno qui ha sostenuto.

Sicuramente, in Italia, nell'ultimo periodo si è sviluppato un movimento abbastanza ampio che ha fatto propria la parola d'ordine della liberazione dei prigionieri politici per fatti degli anni Settanta primi anni Ottanta.

Dentro questo movimento si muovono posizioni politiche diverse, spesso in polemica l'una con l'altra: vi è chi, in sintesi, accusa i sostenitori della proposta di indulto di essere quantomeno "minimalisti" se non addirittura degli arresi di fronte allo stato, senza tuttavia proporre alcuna concreta alternativa, al di là di un generico appello alla ripresa delle lotte o di un generale richiamo all'amnistia.

Tale richiamo all'amnistia non è peraltro osteggiato da chi sostiene l'indulto (sicuramente assai riduttivo rispetto all'amnistia), che è tuttavia considerato come obiettivo più realistico.

L'elemento positivo di fondo, comunque, ci pare essere quello della diffusione della parola d'ordine della liberazione. Le possibili articolazioni istituzionali di questa richiesta sono poi delle variabili, dipendenti anche, se non soprattutto, delle dinamiche dei partiti politici.

² Di recente, in occasione di varie manifestazioni anche nazionali, per l'anniversario della strage di Piazza Fontana a Milano, i cortei hanno inserito espressamente tra le proprie richieste la liberazione dei prigionieri politici e il ritorno degli esuli.

In questo contesto è tuttora in attesa di discussione la proposta di legge sull'indulto, su cui in un primo tempo sembrava poter convergere, anche trasversalmente, il parere favorevole di più forze politiche.

Al momento essa è stata sì approvata dalla Commissione giustizia della Camera ma, prima di giungere al voto dell'assemblea deve passare al vaglio della Commissione affari costituzionali, che già ha fatto filtrare, ufficiosamente, l'intenzione di formulare un parere negativo (con motivazioni peraltro, ridicole e pretestuose).

Nel frattempo si è assistito a una sorta di ping pong fra assemblee elettive (Camera e Senato) e Presidente della repubblica che, da parte sua, ha concesso alcune grazie (fatto di per sé estraneo alla richiesta del movimento, che ha carattere assolutamente generale, ma che tuttavia può avere un valore "simbolico") e, peraltro, sollecita al Parlamento una decisiva presa di posizione politica.

Il punto, tuttavia, che rende pressoché impossibile l'approvazione dell'indulto in sede legislativa, è costituito dal fatto che, negli anni scorsi, con legge costituzionale è stato elevato il quorum richiesto per l'approvazione (2/3 dei componenti di ciascuna Camera), e una tale maggioranza è assai difficile da raggiungere.

Il dibattito (che talvolta ha spazio anche su media importanti) è, poi, anche complicato dai percorsi sotterranei di altre richieste di "soluzione politica", quella per gli uomini politici, affaristi e industriali colpevoli dei reati di corruzione legati alla cosiddetta "Tangentopoli".

Ancora, anche il discorso sulla proposta di modifica costituzionale (in senso neopresidenziale e autoritario) ha il suo peso: in tale progetto (su cui si sviluppa un duro scontro di potere fra politici e magistrati) è fra l'altro previsto un riabbassamento dei quorum richiesti per l'approvazione di amnistia e indulto alla maggioranza del 50% + 1.

Ma vediamo, in sintesi, quali sono le proposte concrete contenute nel disegno di legge sull'indulto (la cui premessa politica è tutta istituzionale, incentrata, cioè, sulla necessità di riequilibrare la pena rispetto agli eccessi della legislazione e dei processi dell'emergenza): la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione in anni 21 (e se a tal misura si accompagna l'applicazione, probabilmente possibile, di precedenti indulti, e la libera-

zione anticipata ottenibile con la regolare condotta, si può giungere rapidamente alla liberazione di molti prigionieri tuttora incarcerati per condanna all'ergastolo); le pene detentive temporanee sono ridotte di anni 5 se non superiori a anni 10, e della metà negli altri casi (ed anche questa disposizione può comportare liberazione per chi è stato condannato a elevate pene temporanee).

Sono, comunque, esclusi i reati di strage (è, questa, una misura che viene agganciata alla necessità di chiarire le stragi fasciste e di stato. L'imputazione di strage, a sinistra, è stata mossa, pare, in un solo caso. È comunque certo che si tratta di un'esclusione criticabile).

Come si vede, il provvedimento, che pure ha estrema difficoltà (se non impossibilità) nel trovare la necessaria maggioranza, risponde a una logica istituzionale ed è parecchio riduttivo.

Limite politico principale è quello, poi, di non prendere atto dello scontro politico-sociale degli anni Settanta, e nel non volere in esso trovare le ragioni della attuale necessità di liberare chi è ancora prigioniero a causa di quello scontro.

Ancora una volta, dunque, sarà necessario ritornare alla capacità, seppure in questo difficilissimo contesto, del movimento (o dei movimenti) di crescere, essere forte, e anche in grado di "fare" accortamente politica.